

N. 4/2020 L.P.D.



Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale

Il Giudice

Letto il ricorso in data 25/02/2020

con cui

ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/012 e la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organo di composizione della crisi;

visto il provvedimento di nomina del professionista chiamato a svolgere le funzioni di OCC;

vista la relazione presentata dal medesimo il

ritenuto che la domanda è ammissibile, in quanto il debitore:

- è in possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 6, comma 1, legge 3/012;
- versa in situazione di sovraindebitamento;
- non si trova nelle condizioni d'inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b);
- ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 9, commi 2 e 3;
- ha allegato la documentazione di cui all'art. 14 ter, comma 3, nonché la relazione particolareggiata del professionista chiamato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che dalla documentazione depositata non risultano compiuti atti in frode negli ultimi cinque anni.

p. q. m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter e seg. legge 3/012;

nomina liquidatore il dott. *re* [redacted]

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che, a cura e spese del richiedente, che rilascerà apposita autorizzazione, sia pubblicato su "Oxanet" estratto contenente:

1. il numero della presente procedura;
2. il nome del ricorrente;

3. il tipo di procedura ammessa ex L. 3/2012;
4. il nome del professionista nominato che svolge le funzioni di OCC;
avverte che eventuali soggetti interessati, documentando tale qualità, potranno accedere all'esame degli atti della procedura presso il nominato OCC;
ordina, se il patrimonio comprende beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore ed a spese del richiedente;
ordina al richiedente di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dichiara che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento;
dispone che il liquidatore proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3/012;
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al richiedente e al liquidatore.

Lecce, 27.2.2020

Depositato in Cancelleria
Oggi 28 FEB 2020 --



IL GIUDICE
Dr. Pietro ERREDE